

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 186 a iniziativa della Giunta regionale

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3  
(NORME PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO  
PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica parzialmente la l.r. 3/2017 nata dalla necessità di prevenire, contrastare e curare le dipendenze patologiche, non solo da gioco nelle slot-machine, ma da tutti i giochi leciti (gratta e vinci, scommesse, gioco del bingo, video-lottery, etc.) nonché le dipendenze da videogiochi e dall'utilizzo delle nuove tecnologie quali smartphone, tablet, internet e social networks.

Dopo alcuni anni, si è reso necessario un adeguamento del previgente testo, tenendo conto delle problematiche sorte dall'applicazione e dell'esperienza delle altre regioni che hanno recentemente legiferato in materia.

Sono state inoltre prese in considerazione le pronunce giurisprudenziali esistenti che intervengono su diversi profili della normativa.

Si tratta infatti di un fenomeno in continua e rapida evoluzione che richiede azioni coordinate in diversi settori (sociale, sanitario, scolastico, ecc.) e tra diversi soggetti (Comuni, aziende sanitarie, privato sociale, esercenti commerciali ecc.).

La proposta di legge si compone di 8 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2017) elenca le definizioni di gioco lecito, gioco d'azzardo patologico, sala da gioco, sala scommesse, punti per il gioco e strutture ricettive per categorie protette.

L'articolo 2 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2017) disciplina le regole per l'apertura di nuove attività in particolare individua le distanze dai c.d. luoghi sensibili e le tipologie di luoghi sensibili interessati dalle disposizioni. Consente ai comuni l'indicazione di fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco e delega ai predetti enti eventuali previsioni urbanistico territoriali per la localizzazione delle sale da gioco.

L'articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/2017) specifica il perimetro normativo di riferimento del divieto di pubblicità.

L'articolo 4 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 3/2017) adegua la disciplina sanzionatoria alle nuove

previsioni.

L'articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie) contiene disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 6 (Invarianza finanziaria) stabilisce l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione della presente legge.

L'articolo 7 (Abrogazioni) reca le abrogazioni.

L'articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza) regola l'entrata in vigore della legge.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### **Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2017)**

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge ed elenca le definizioni.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 2 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2017)**

L'articolo 2 disciplina le regole per l'apertura di nuove attività in particolare individua le distanze dai c.d. luoghi sensibili e le tipologie di luoghi sensibili interessati dalle disposizioni. Fornisce inoltre indicazioni di carattere generale ai comuni per l'applicazione uniforme sul territorio della legge.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/2017)**

L'articolo 3 specifica il perimetro normativo di riferimento del divieto di pubblicità. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 4 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 3/2017)**

L'articolo 4 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie)**

L'articolo 5 disciplina le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore della legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 6 (Invarianza finanziaria)**

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 7 (Abrogazione)**

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)**

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.